

del Regolamento, che oggi viene sottoposto all'esame ed alla approvazione degli organi deliberativi dell'Istituto, col quale si definisce la natura della Cassa, se ne precisa il funzionamento e si provvede per la utilizzazione dei fondi accantonati.

Circa la natura della Cassa, il Regolamento, accogliendo i desiderata degli interessati, stabilisce che la Cassa stessa non è un ente autonomo, ma un semplice organo amministrativo creato dall'Istituto per raccogliere ed impiegare i fondi che ad essa affluiscono. Si è voluto così evitare che le attività della Cassa possano essere sottratte al controllo diretto dell'Istituto e delle categorie per le quali è stata istituita e si è perciò precisato che le caratteristiche e le funzioni di essa possono essere in qualunque momento trasformate di concerto tra l'Istituto e il Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Questo ha carattere di Commissione Consultiva e compiti di accertamento della situazione contabile della Cassa nonché di arbitro amichevole compositore e di giudice inappellabile, d'accordo con l'Istituto, in tutte le questioni che interessano gli iscritti.